

| | |
|---|--|
| INDICE | |
| <p style="text-align: center;">TITOLO SECONDO SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE AFFILIATI AGGREGATI - SOCI - TESSERATI</p> <hr/> | |
| <p style="text-align: center;">CAPO I AFFILIATI - AGGREGATI</p> <p>Art.4 – <u>Affiliazione – condizioni e requisiti</u></p> <p><u>Art.4 bis – Aggregazione – condizioni e requisiti</u></p> <p>Art.5 – <u>Rinnovo dell'affiliazione</u></p> <p><u>Art.5 Bis – Rinnovo dell'aggregazione</u></p> <p>Art.6 – <u>Cessazione dell'affiliazione</u></p> <p><u>Art.6 bis – Cessazione dell'aggregazione</u></p> <p>Art.7 – <u>Diniego o revoca dell'affiliazione</u></p> <p><u>Art.7 bis – Diniego o revoca dell'aggregazione</u></p> <p>Art.8 – <u>Doveri degli affiliati</u></p> <p><u>Art.8 bis - Doveri degli aggregati</u></p> <p>Art.9 – <u>Diritti degli affiliati</u></p> <p><u>Art.9 bis – Voti plurimi</u></p> <p><u>Art. 9 ter - Diritti degli aggregati</u></p> | |

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - AGGREGATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI - AGGREGATI

Art.4 bis – Aggregazione – condizioni e requisiti

1. Sono aggregati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive che di seguito saranno indicati come “Aggregati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:

- a) abbiano una sede, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee attrezzature per la preparazione alla pratica del canottaggio indoor
- b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC
- c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC
- d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo
- e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla FIC
- f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari
- g) si impegnino a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell’aggregazione e le quote di tesseramento
- h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.

2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di

conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.

3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di aggregazione o di riaggregazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

4. L'aggregazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

5. All'atto dell'aggregazione, o del rinnovo della stessa, la Società o l'Associazione istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

Art.5 bis – Rinnovo dell'aggregazione

1. I soggetti sono automaticamente riaggregati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 dicembre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Art.6 bis – Cessazione dell'aggregazione

1. L'aggregazione alla FIC cessa per:
a) dimissioni scritte dell'aggregato
b) scioglimento dell'aggregato

c) morosità nel pagamento delle quote oltre il termine previsto dall'art. 5, nonché dall'art. 10 del Regolamento Organico.

d) revoca dell'aggregazione o riaggregazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4 bis

e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali.

2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'aggregazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera f); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e).

3. La cessazione di appartenenza alla FIC comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.7 bis – Diniego o revoca dell'aggregazione

1. Avverso la decisione della Federazione in tema di diniego o revoca dell'aggregazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di garanzia dello sport.

Art.8 bis - Doveri degli aggregati

1. Gli aggregati hanno il dovere di:

a) accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice di gara e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva

- b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport
- c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva
- d) mettere a disposizione della FIC gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana
- e) versare alla Federazione le quote di aggregazione e riaggregazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia
- f) destinare proprie risorse in misura adeguata per la promozione e la pratica agonistica dell'attività sportiva remiera.

2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia.

Art. 9 bis – Voti plurimi

1. In aggiunta al voto di base vengono assegnati agli Affiliati aventi diritto a voto ulteriori voti, che saranno distribuiti e calcolati come segue:
 - all'atto dell'indizione dell'Assemblea sarà stilata una classifica, a carattere crescente, data dalla sommatoria della posizione che ogni singolo affiliato avente diritto al voto ha ottenuto nelle classifiche nazionali (Montù e d'Aloja – Allegato A dello Statuto) nelle due stagioni sportive concluse che precedono l'Assemblea;
 - ottenuta la classifica saranno assegnati i voti plurimi, secondo il seguente criterio:
 - o al primo gruppo, individuato nel 20%^(*) di quelli presenti in

classifica, saranno assegnati due (2) voti oltre il voto di base, per un totale di tre (3) voti;

- al secondo gruppo, individuato nel 30%^(*) di quelli presenti in classifica, sarà assegnato un (1) voto oltre al voto di base, per un totale di due (2) voti;

Al rimanente 50% degli affiliati presenti nella classifica, come definita, sarà attribuito il solo voto di base.

2. ^(*) Il numero delle società risultante dall'applicazione delle percentuali verrà arrotondato per difetto in caso di risultato decimale $\leq 0,5$ o per eccesso in caso di risultato decimale $> 0,5$.

3. In caso di posizioni di parità di classifica, che portino il numero di società oltre le percentuali del 20% e del 30% gli ex aequo verranno sciolti facendo rientrare le società che:

- abbiano maggiori punti ottenuti nella sommatoria delle due classifiche Montù e d'Aloja delle ultime due stagioni sportive concluse;

In caso di ulteriore ex aequo:

- abbiano maggiore anzianità di affiliazione.

Inserimento deciso dal Consiglio Federale del 30.11.2018 previo parere positivo della Consulta Nazionale dell'organizzazione territoriale.

Art. 9 ter - Diritti degli aggregati

1. Gli aggregati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle regate indoor federali ed a quelle internazionali
- b) partecipare alla Assemblea Nazionale ed a quella della Regione di appartenenza, senza diritto di voto

c) organizzare manifestazioni indoor di canottaggio in conformità alle norme del Codice di gara;

d) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione;

e) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.

2. Il mancato versamento delle quote di aggregazione o di riaggregazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di aggregazione, riaggregazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee. E' altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica od inibizione in corso di esecuzione.

TITOLO SECONDO

SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

AFFILIATI - AGGREGATI - SOCI - TESSERATI

CAPO II SOCI – TESSERATI

Art.11 – Atleti

[...]

3. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:

a) è fatto divieto del duplice tesseramento, tranne **nei seguenti casi**:

- **che** per gli atleti tesserati per una Società civile dove è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare o per un Ente nazionale, sia in caso di arruolamento volontario a termine sia in caso di arruolamento per concorso. Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica.

- per gli atleti universitari, con esclusione di quelli appartenenti ai Corpi Militari e agli enti nazionali a ordinamento civile, di età inferiore ai 26 anni.

L'opzione potrà essere chiesta per l'anno accademico in corso, secondo le modalità e le scadenze fissate nel regolamento organico.

L'assegnazione del punteggio per gli atleti in stato di doppio tesseramento è regolamentata all'interno del Regolamento Organico.

[...]

TITOLO TERZO ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

[...]

Art.29 - Composizione e costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto a voto:

[...]

2. Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto a voto:

[...]

l) dagli aggregati

[...]

Allegato A dello Statuto

[...]

NOTA * - Il punteggio di partecipazione “isole” si applica quando la **manifestazione regata** avviene nel “*Continente*” e la Società partecipante proviene dalla Sicilia o dalla Sardegna.

[...]

TAB. 2)

MULTIPLICATORE PER BARCHE DI TIPO OLIMPICO E PARALIMPICO

| <i>Tipo di regata</i> | <i>Categorie dei vogatori</i> | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|----|----------------|
| | Tutte | A/C/R/J/E | R/Esor. | J | U23/S/PL/P.row |
| Regionale | 1 | - | - | - | - |
| Interregionale/Gran Fondo | 1 | - | - | - | - |
| Nazionale/Meeting | - | 2 | - | - | 3 |
| Camp.d'Italia | - | - | 3 | 4 | 5 |
| Internaz./Camp.continentali | - | - | - | 6 | 8 |
| Camp. Mondiale | - | - | - | 9 | 12 |
| Giochi Olimpici/Paralimpici | - | - | - | 15 | - |

[...]

Partecipazione (TAB. 4)

In funzione del tipo di imbarcazione (olimpica/paralimpica, tipo regolamentare o costiero) e del tipo di regata, si assegna il punteggio di partecipazione.

Regole per l'attribuzione dei punti (art.9, 1° comma, lettera c) dello Statuto)

[...]

3. Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:

- un massimo di tre regate regionali. Tali regate devono essere deliberate dal Consiglio Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo di **due tre** regate riservate alle sole categorie allievi e cadetti ~~stralciandole da due regate regionali regolamentari~~ **sdoppiandole dalle tre previste**.

[...]

11. Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento o alla partenza rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà **sempre solo assegnato sempre attribuito** il punteggio di partecipazione, **per intero ma** la gara **non** sarà disputata, **ma e** il titolo di Campione d'Italia non sarà assegnato.

12. Tutte le **regate** **gare** valide per la classifica agonistica nazionale devono essere disputate, indipendentemente dalla categoria e specialità, nell'ambito di una stessa **manifestazione regata**.

| | |
|------------------------------------|--|
| <u>Classifiche regionali [...]</u> | |
|------------------------------------|--|